



TRIBUNALE DI TRENTO
Procedure concorsuali

Procedura di concordato preventivo n. 7 / 2021

Debitore: CHISTE' S.R.L.

Decreto

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Massimo Morandini	presidente
dott. Francesca Bortolotti	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di CHISTE' S.R.L. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione, ai sensi dell'art. 161, co. 6 l. fall.,

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero in sede e all'Ufficio del registro delle imprese di Trento;

vista la documentazione allegata e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura (v. bilanci d'esercizio 2018, 2019 e 2020, e situazione aggiornata, docc. 3, 4, 5, 6 ricorso), non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

ritenuta la necessità di nominare già in questa fase il commissario giudiziale,

considerato che il termine può essere fissato nella misura media di centoventi giorni, atteso che la debitrice prospetta un concordato in continuità, e tenuto conto dei diversi contratti d'appalto pendenti;

visto l'art. 161, c. 6 l. fall.,

fissa all'istante termine di centoventi giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla norma citata;

nomina commissario giudiziale FRANCO CHETANI;

dispone che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, nonché sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e alla relativa incidenza economica, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento, oltre alla situazione finanziaria aggiornata ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.;

la rendicontazione dovrà essere depositata in cancelleria entro il giorno del mese corrispondente a quello di comunicazione del presente provvedimento, pena l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.; contestualmente al deposito in cancelleria, il debitore dovrà inviare al commissario giudiziale, all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato, copia della rendicontazione conforme a quella depositata in cancelleria; successivamente, il commissario giudiziale depositerà in cancelleria le proprie osservazioni alla rendicontazione.

* * *

Sulla domanda del debitore di sospensione di taluni contratti, ai sensi dell'art. 169 bis l. fall.,

considerata la necessità di sentire gli altri contraenti,

onera il debitore di notificare il ricorso e il presente provvedimento alle controparti contrattuali interessate dalla richiesta di sospensione del contratto;


assegna agli altri contraenti termine di giorni quindici, decorrenti dalla ricezione del ricorso e del presente provvedimento, per depositare brevi memorie scritte;

assegna al commissario termine di giorni dieci dal deposito delle memorie degli altri contraenti per depositare le proprie osservazioni,

riservandosi in esito di decidere.

Trento, **15 DIC. 2021**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roberto Pepa



Il presidente
IL GIUDICE
Massimo Morandini



TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, **16 DIC 2021**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roberto Pepa

